

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - POTENZA

DIRITTO ED ECONOMIA

Classe II

Modulo 2

Unità didattica 4

La Corte Costituzionale

Prof. Antonio Maria Berardi


# La Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, insieme alle Regioni, è la più giovane istituzione dell'ordinamento costituzionale italiano.

Essa è stata istituita dalla costituzione repubblicana del 1948.

«La Corte ha un fondamentale ruolo di garanzia della legalità costituzionale delle leggi, con peculiare attenzione alla tutela dei diritti fondamentali, e opera una mediazione dei conflitti sociali, concorrendo, in modo sostanziale, all'adeguamento del diritto all'evoluzione del corpo sociale.»

(Alfonso Quaranta, Presidente emerito della Corte Costituzionale).






## **Il Palazzo della Consulta**

La Corte Costituzionale ha sede a Roma, nel settecentesco «Palazzo della Consulta» situato in Piazza del Quirinale.

La sua collocazione ha una forte valenza simbolica, essa infatti si trova sul più alto colle di Roma, di fronte al Palazzo del Quirinale, sede della Presidenza della Repubblica, massima istituzione rappresentativa, e a sua volta titolare prevalentemente - come la Corte - di compiti di garanzia .



La Corte Costituzionale è una istituzione piuttosto giovane, prevista per la prima volta in Italia dalla Costituzione repubblicana del 1948. Anche negli altri stati europei essa è stata istituita dopo la seconda guerra mondiale.

Germania Ovest 1949, Francia 1958, Portogallo 1974, Spagna 1978.

Essa è stata concepita soprattutto sulla base delle elaborazioni teoriche del grande giurista austriaco, Hans Kelsen.

Scopo fondamentale al quale assolve è quello di controllare la conformità delle leggi ordinarie del Parlamento al dettato costituzionale.

Quasi tutte le nuove Costituzioni degli Stati dell'Europa orientale e di quelli sorti dallo scioglimento dell'Unione Sovietica, dopo il 1989, hanno previsto la istituzione di organismi analoghi.

Oggi un meccanismo di controllo di costituzionalità delle leggi esiste, in varie forme, in 164 dei 193 Stati del mondo.

## Le fasi della istituzione della Corte Costituzionale

La Costituzione repubblicana del 1948 ha previsto la istituzione della Corte e le sue funzioni fondamentali ma ha rinvio a successive leggi costituzionali e ordinarie l'ulteriore disciplina di essa e della sua attività.


Nel febbraio del 1948 la stessa Assemblea costituente approvò la legge costituzionale n. 1 del 1948, che stabilì i criteri per individuare la legittimazione e le modalità per ricorrere alla Corte.

La legge costituzionale n. 1 del 1953 e la legge ordinaria n. 87 dello stesso anno, hanno completato l'ordinamento della Corte.

Solo nel 1955 fu completata la prima composizione della Corte costituzionale, che si insediò nel palazzo della Consulta e si diede la prima necessaria organizzazione, emanando anche le norme regolamentari per la disciplina dei suoi procedimenti.

Occorsero più di otto anni, dalla promulgazione della Costituzione, perché la Corte potesse iniziare a funzionare.

# COMPOSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE



Secondo l'articolo 135 della Costituzione, la Corte Costituzionale si compone di quindici giudici.

Il sistema di nomina, frutto di un delicato equilibrio tra i poteri dello stato, cerca di assicurare che i componenti siano scelti per la elevata preparazione nel campo del diritto e non per appartenenza politica.

I giudici devono essere scelti fra: magistrati, in servizio o a riposo, provenienti dalle "supreme magistrature", cioè dalla Corte di Cassazione, dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti; professori universitari ordinari di materie giuridiche; avvocati con una esperienza di almeno vent'anni di esercizio della professione. Non c'è alcun limite minimo né massimo di età.

Ogni giudice è nominato per un mandato di nove anni, e non è rieleggibile né prorogabile.

La lunghezza del mandato è superiore a quella di ogni altro mandato elettivo previsto dalla Costituzione (le Camere sono elette per cinque anni, il Governo dura al massimo una legislatura, cioè cinque anni, il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni): si tende così ad assicurare l'indipendenza dei giudici, anche dagli organi politici che designano una parte di essi.

Cinque giudici sono eletti dai magistrati di ciascuna delle tre magistrature superiori (tre alla Corte di Cassazione, uno dal Consiglio di Stato, uno dalla Corte dei conti), a maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti del collegio elettorale) e con eventuale ballottaggio fra i più votati. Altri cinque sono eletti dal Parlamento in "seduta comune", con un voto a maggioranza di due terzi dei componenti nei primi tre scrutini, e di tre quinti dal quarto scrutinio in poi. Gli ultimi cinque sono scelti dal Presidente della Repubblica di propria iniziativa.



### **PREROGATIVE DEI GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

I giudici della Corte Costituzionale godono di particolari prerogative volte a garantirne l'indipendenza.

Essi : non possono essere chiamati, in nessuna sede, a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni; non possono essere sottoposti a procedimento penale, o privati della libertà personale, senza l'autorizzazione della Corte;

godono di uno stipendio commisurato per legge al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione;

al contempo l'esercizio del mandato di giudice costituzionale è incompatibile con qualsiasi altra attività (i magistrati e i professori universitari sono collocati "fuori ruolo", e rientrano nell'impiego precedente al termine del mandato, gli avvocati non possono esercitare la professione né mantenere l'iscrizione all'albo;

è preclusa qualsiasi altra attività retribuita, salvi i diritti d'autore per le opere dell'ingegno. È vietato ai giudici non solo appartenere a un partito ma anche svolgere attività politiche.




## Il presidente della Corte Costituzionale

La Corte elegge fra i propri componenti il Presidente, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente è eletto dai giudici a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta.

Egli ha le stesse prerogative degli altri giudici, soltanto in caso di parità il suo voto vale doppio.

Il presidente rappresenta la Corte ed è la quinta autorità dello Stato (dopo il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere ed il Presidente del Consiglio).



## Il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi

Il primo e fondamentale compito della Corte Costituzionale è quello di decidere le controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni» (articolo 134 della Costituzione).



La Corte è chiamata a controllare se gli atti legislativi siano stati formati con i procedimenti richiesti dalla Costituzione (cosiddetta costituzionalità formale) e se il loro contenuto sia conforme ai principi costituzionali (cosiddetta costituzionalità sostanziale).

I cittadini non hanno la facoltà di proporre autonomamente ricorsi alla Corte Costituzionale, per far dichiarare l'incostituzionalità di una legge.




Il giudizio di costituzionalità della legge può essere introdotto solamente con il così detto procedimento in via incidentale.

Nel corso di un giudizio civile, penale, amministrativo o tributario il dubbio sulla costituzionalità di una legge (che dovrebbe trovare applicazione nella fattispecie in esame) può essere sollevato da ciascuna delle parti o dallo stesso giudice che deve decidere la controversia.



Quando è sollevata una questione di costituzionalità di una norma di legge, la Corte conclude il suo giudizio, se la questione è ritenuta fondata, con una pronuncia di accoglimento, che dichiara l'illegittimità costituzionale della norma, oppure con una pronuncia di rigetto, che dichiara la questione non fondata. La questione può essere ritenuta invece non ammissibile, quando mancano i requisiti necessari per sollevarla.

Non si perviene ad alcuna decisione quando nel corso del giudizio interviene qualche novità legislativa, che potrebbe rendere inutile la pronuncia della Corte. In tal caso, vengono restituiti gli atti al giudice che aveva sollevato la questione, affinché questi valuti, nel nuovo contesto, se riproporre la questione stessa.



## Il procedimento in via principale o di azione

Mentre i cittadini possono sollevare la questione di legittimità costituzionale di una legge solamente attraverso il procedimento incidentale, ove il giudice ritenga la questione rilevante e non manifestamente infondata e decida quindi di rimetterla alla decisione della Corte Costituzionale, Stato e Regioni possono sollevare la questione direttamente attraverso il procedimento in via principale o di azione.

L'art. 127 della Costituzione stabilisce che il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

## I conflitti di attribuzione

La Corte Costituzionale è chiamata a decidere su i conflitti che sorgono “fra poteri dello Stato”, quando essi ritengono che le attribuzioni che la Costituzione assegna loro siano state violate da un altro potere dello Stato. Sono conflitti che un tempo non avevano soluzioni giudiziarie, ma erano rimessi agli accordi o ai rapporti di forza politici.

Come esempi di possibili conflitti tra poteri dello Stato possiamo indicare: il conflitto tra un organo giudiziario e una Camera parlamentare, a proposito dell'applicazione di una immunità garantita ai parlamentari dalla Costituzione; il conflitto tra il ministro della Giustizia e il Consiglio superiore della magistratura a proposito dei rispettivi poteri riguardanti i magistrati; il conflitto fra il Governo e un pubblico ministero a proposito dell'applicazione del segreto di Stato; il conflitto fra un ministro e la Camera parlamentare che abbia votato una mozione di sfiducia nei suoi confronti.

Il conflitto può instaurarsi anche tra Stato e Regione quando si sia in presenza di un atto che a giudizio di una delle istituzioni coinvolte l'atto dell'altra invada la sfera di attribuzioni assegnatale dalla Costituzione. Competente a sollevare il conflitto è il Consiglio dei Ministri o la giunta regionale, con una impugnazione, successiva all'atto, caratterizzata da elementi politici oltre che giuridici.

## I giudizi di ammissibilità dei referendum

La legge costituzionale n. 1 del 1953 ha attribuito alla Corte Costituzionale la competenza a giudicare sull'ammissibilità dei referendum richiesti, secondo l'articolo 75 della Costituzione, da almeno cinquecentomila elettori o da almeno cinque consigli regionali, per l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato.

Il sindacato della Corte non si limita a verificare che la legge sottoposta a referendum non appartenga ad una delle quattro categorie escluse dall'art. 75 della Costituzione (leggi tributarie, leggi di bilancio, leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, leggi di amnistia ed indulto), ma si estende a tutte le altre cause di inammissibilità ricavabili implicitamente dai principi costituzionali e dalla natura e dai caratteri dell'istituto referendario.

Ad esempio si è ritenuto che siano inammissibili le richieste di referendum formulate in modo da ricomprendere in un unico quesito più domande di abrogazione oggettivamente diverse, coartando così la libertà dell'elettore; le richieste di abrogazione di leggi il cui contenuto non è libero, ma è vincolato dalla Costituzione, o che non si possono modificare senza incidere sulla Costituzione; le richieste di abrogazione che tendono a introdurre, ritagliando un testo legislativo, disposizioni nuove e non a eliminare disposizioni esistenti; le richieste di abrogazione di leggi vincolate da obblighi internazionali o comunitari.

La Corte è investita del giudizio di ammissibilità senza bisogno che alcuno ne assuma l'iniziativa, dopo che la richiesta di referendum è stata ritenuta regolare dall'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione; e il referendum viene indetto solo se la Corte lo giudica ammissibile.

## I reati presidenziali

La Corte Costituzionale è competente a giudicare il Presidente della Repubblica nella ipotesi che egli commetta i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione (ipotesi per la verità e per fortuna mai verificatasi).

In tale ipotesi il presidente della Repubblica è messo in stato di accusa dal Parlamento riunito in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri.

La Corte Costituzionale giudica integrata nella sua composizione da 16 membri estratti a sorte tra 45 eletti dal Parlamento ogni 9 anni tra i cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

Fino al 1989 la Corte era competente anche per i reati ministeriali, attualmente tale competenza è stata traferita alla magistratura ordinaria, con particolari procedure e garanzie.

# La sentenza n. 1 del 1956

Il 23 aprile 1956 si tenne la prima udienza pubblica della Corte, presieduta dal suo primo Presidente, Enrico De Nicola.

La prima questione discussa riguardava la costituzionalità di una norma della vecchia legge di pubblica sicurezza del 1931, che richiedeva un'autorizzazione di polizia per distribuire volantini o affiggere manifesti, e puniva la distribuzione o affissione non autorizzate: questione sollevata da ben trenta diversi giudici penali di tutto il paese, i quali dubitavano della conformità della norma all'articolo 21 della Costituzione, che garantisce la libertà di manifestazione del pensiero.

La Corte dovette anzitutto decidere sul punto, molto discusso, se la sua competenza a controllare la costituzionalità delle leggi si estendesse anche alle leggi emanate prima della Costituzione (come appunto la legge di pubblica sicurezza del 1931) o fosse invece limitata (come sosteneva

l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio) alle leggi approvate dopo la Costituzione.

La Corte affermò che tutte le leggi, anteriori o posteriori alla Costituzione, potevano essere controllate e dovevano essere annullate se contrastanti con la Costituzione. I principi di questa, infatti, non si rivolgono solo al legislatore, ma si impongono immediatamente a tutti: cittadini, autorità e giudici. La norma della legge di pubblica sicurezza che era stata impugnata fu così dichiarata incostituzionale.

È tale storica sentenza n. 1 del 1956 che ha aperto la strada ad innumerevoli sentenze successive, le quali hanno "bonificato" l'ordinamento da molte norme delle vecchie leggi non in armonia con la nuova Costituzione, nei campi in cui l'intervento innovatore del Parlamento nel tempo è mancato, ha tardato o è stato inadeguato.

## Il Palazzo della Consulta

Il palazzo della Consulta è situato a Roma sul colle Quirinale, nell'area anticamente occupata dalle terme di Costantino.

La sua sistemazione attuale è dovuta a papa Clemente XII (Corsini) che tra il 1732 e il 1734 incaricò l'architetto Ferdinando Fuga della riedificazione di un palazzo preesistente in loco.

Sin dall'edificazione e fino al 1870, quando Roma faceva parte ancora dello Stato pontificio, in questo palazzo aveva sede un organismo ecclesiastico con funzioni giudiziarie in materia civile e penale: la "Sacra Consulta".

Quando Roma fu annessa al Regno d'Italia, nel 1870, e il Quirinale divenne la residenza ufficiale del Re, il palazzo della Consulta fu per un certo periodo la dimora del principe ereditario Umberto di Savoia con la moglie Margherita, poi dal 1922 fu sede del ministero degli Esteri e delle Colonie e dal 1955 è sede della Corte Costituzionale.



Diapositiva n. 1 - Modulo 2 - U.D. 4 - La Corte Costituzionale

Diapositiva n. 2 - La Corte Costituzionale

Diapositiva n. 3 - La sede della Corte Costituzionale

Diapositiva n. 4 - Istituzione della Corte nei principali paesi europei

Diapositiva n. 5 - Le fasi della istituzione della Corte Costituzionale

Diapositiva n. 6 - La composizione della Corte Costituzionale

Diapositiva n. 7 - Le prerogative dei giudici della Corte

Diapositiva n. 8 - Il Presidente della Corte Costituzionale

Diapositiva n. 9 - Le competenze della Corte Costituzionale

Diapositiva n.10 - Il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi

Diapositiva n. 11 - Il procedimento in via principale o di azione

Diapositiva n. 12 - I conflitti di attribuzione

Diapositiva n. 13 - I giudizi di ammissibilità dei referendum

Diapositiva n. 14 - I reati presidenziali

Diapositiva n. 15 - Approfondimento: la sentenza n. 1 del 1956

Diapositiva n. 16 - Approfondimento: il Palazzo della Consulta

Diapositiva n. 17 - Indice

Diapositiva n. 18 - Indice